

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00075/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2023, proposto da

Loizzi Teresa, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Assennato, Elena Cafaro, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

Formez Pa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti

Colacchi Emiliano, Cavagnero Sara, Ragni Francesco Paolo, Puricella Anna Grazia, Ventola Luciana, Amatista Elisa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) della Determinazione n. 1083 del 3.11.2022 del Dirigente del Dipartimento Personale e Organizzazione Sezione Personale Servizio Reclutamento e

Contrattazione;

b) del verbale n. 2 del 9.5.2022 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui quest'ultima attribuisce un punteggio integrativo di 1.5 punti ai candidati in possesso del "le lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea Triennale utilizzata per l'ammissione al concorso";

c) dei verbali della Commissione esaminatrice n. 5 del 22.7.2022, n. 6 del 01.08.2022, n. 8 del 12.10.2022 e n. 9 del 24.10.2022;

d) del bando di concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali - Bando n. 14 area professionale "Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)" - profilo professionale "Specialista Tecnico di Policy" ambito di ruolo "Politiche internazionali", nella parte in cui prevede che la Commissione possa attribuire un punteggio di 1.5 punti integrativi al "diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla laurea Specialistica o Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso";

e) di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ancorché non conosciuto;

- nonché *per l'accertamento e la condanna delle amministrazioni intimate a riconoscere*

- *il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (1.5 punti) per il titolo universitario, laurea in Lingue e letterature moderne vecchio ordinamento;*

- *il maggior punteggio di 1 punto per l'abilitazione professionale all'insegnamento;*

- *il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'eliminazione della penalità (0.25) attribuita alla domanda n. 3 del questionario sottopostole.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Forzez Pa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente espone in particolare:

- che ha conseguito nel 2004 presso l'Università Aldo Moro di Bari la laurea vecchio ordinamento, in "Lingue e letterature straniere" con una votazione di 110/110 e lode. La laurea in Lingue e Letterature Straniere vecchio ordinamento presume una buona conoscenza di almeno due lingue europee in quanto, a scelta dello studente, una lingua è studiata per l'intero corso universitario (4 anni) e la seconda lingua in un percorso triennale. Il percorso di studi della dott.ssa Loizzi ha previsto lo studio quadriennale della lingua francese, materia nella quale si è laureata e lo studio triennale della lingua inglese.

Nel 2015, inoltre, la ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A245 e A246 - AC 06 (in lingua francese) con Voto finale 97/100;

- che ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia con il bando n. 14, di cui in epigrafe, per la copertura di n. 2 unità di personale - "Specialista tecnico di policy" - ambito di ruolo "Politiche internazionali", dichiarando:

- di essere in possesso di Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente - Lingue e letterature straniere;

- di essere in possesso di Abilitazione all'insegnamento della lingua francese conseguita il 22.07.2015 presso l'Università degli Studi di Bari;

- che ha superato la prova scritta ottenendo un punteggio di 25,5 punti con 35 risposte corrette, 3 errate e 2 non date;

- che Con la Determinazione n. 1083 del 3.11.2022, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria finale, con i vincitori del concorso, ed i verbali della Commissione. La dott.ssa Loizzi si è posizionata al 32° posto con il punteggio di 25,5.

Lamenta la mancata attribuzione, per il titolo di studio sopra indicato, dell'ulteriore

punteggio di 1,5 in relazione alla laurea vecchio ordinamento a ciclo unico in *Lingue e letterature straniere* (titolo superiore rispetto alla laurea triennale), oltre al punteggio di 1 per la menzionata abilitazione all'insegnamento della lingua francese (cfr. l'art. 7, comma 4 del bando di concorso, rispettivamente lettera *a* e lettera *b*); rivendica altresì, in ragione dell'assunta non scorrettezza della risposta data al quesito n. 3 (invece ritenuta errata dall'Amministrazione, con la correlata applicazione della penalità di – 0,25 punti), l'attribuzione del relativo punteggio; in definitiva, deduce che, *Ove alla ricorrente fosse stato attribuito il giusto punteggio relativo alla (i) valutazione del titolo di studio (1,5), (ii) abilitazione (1) (iii) risposta esatta della prova scritta (1), la dott.ssa Loizzi conseguirebbe ben 29 punti che la posizionerebbero al n. 1 in graduatoria unitamente al primo classificato.*

Impugna gli atti indicati, incluse le previsioni del bando, e formula le ulteriori domande, di cui in epigrafe.

Rilevato che:

- la ricorrente, collocatasi, come detto, al posto n. 32 della graduatoria finale *de qua* approvata con la determinazione dirigenziale n. 1083 del 3 novembre 2022 (con punti 25,5) otterrebbe, in caso di esito favorevole del gravame, ulteriori punti 3,5, con il punteggio finale di 29, come dalla stessa esposto; in questo modo, conseguirebbe lo stesso punteggio (appunto, 29) dell'altro candidato collocatosi con pari punti al posto n. 1 della graduatoria, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1083 del 3 novembre 2022;
- la ricorrente ha notificato il ricorso a sei concorrenti, in posizione peggiore (n. 1, n. 2, n. 7, n. 18, n. 19 e n. 20 nella graduatoria, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1083 del 3 novembre 2022), che sarebbero raggiunti e/o sopravanzati in caso di esito positivo del gravame;
- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;
- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro (che dovranno essere nominativamente individuati dalla ricorrente) che si trovano in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente, i quali precedono la ricorrente medesima nella

graduatoria generale e che potrebbero essere equiparati o da lei superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla;

Ritenuto opportuno disciplinarla con le seguenti modalità:

A)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR "Tribunali amministrativi regionali";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR "Tribunali amministrativi regionali";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui alla precedente lettera B);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 19 giugno 2024 e, nelle more, dispone

l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.